

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 330/CGF

(2013/2014)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 283CGF– RIUNIONE DEL 13 MAGGIO 2014

COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 37, COMMA 7, C.G.S. S.S.D. TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER 1 GARA EFFETTIVA DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE CON DECORRENZA IMMEDIATA E AMMENDA DI €2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PLAY OFF, TARANTO FOOTBALL CLUB 1927/PROGREDITUR MARCIANISE DELL'11.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 128 del 12.5.2014)

La società Taranto F.C. 1927 ha proposto reclamo, con richiesta di procedimento d'urgenza, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 128 del 12 maggio 2014 con la quale, con riferimento alla gara tra Taranto F.C. 1927/Marcianise dell'11.5.2014, valevole per il primo turno dei Play Off del Campionato Nazionale Dilettanti, è stata erogata alla reclamante la sanzione di €2.500,00 e di una gara su campo neutro a porte chiuse con decorrenza immediata. Ciò "per avere propri sostenitori: utilizzato e fatto esplodere nel corso della gara 3 petardi, 1 bengala e 1 fumogeno nel settore loro riservato; rivolto con offensivi e triviali all'indirizzo dei calciatori della società ospitata nonché cori dal contenuto offensivo all'indirizzo delle Forze dell'Ordine; al termine del primo tempo lanciato 4 bottiglie d'acqua da mezzo litro piene, all'indirizzo dei calciatori ospitati che cadevano nel campo di destinazione. Per avere, inoltre, un proprio calciatore non identificato, al termine della gara nello spazio antistante gli spogliatoi, rivolto espressioni offensive ed irrispettose all'indirizzo di un dirigente della società, il quale peraltro negava di fornire le generalità del calciatore al suddetto collaboratore. Sanzione così determinata in considerazione sia dell'idoneità del lancio degli oggetti ad arrecare danno all'incolumità fisica dei presenti, nonché per la recidiva specifica reiterata e la diffida per i fatti di cui ai Com. Uff. nn. 29, 33, 56, 66, 70, 74, 105, 107 e 115. (R CdC e Relazione Collaboratore Procura Federale)."

A sostegno dell'impugnazione la reclamante afferma che gli episodi oggetto di sanzione sono stati del tutto isolati e non hanno prodotto danni e che i cori espressi nei confronti delle forze dell'ordine sono provenuti da un limitato gruppo di persone. Per queste ragioni la reclamante chiede in via principale l'annullamento della sanzione, in via subordinata la disputa della partita a porte aperte con chiusura del solo settore denominato curva nord e in via estremamente subordinata la disputa della gara a porte chiuse presso lo stadio di Taranto. Infine la reclamante chiede la sospensione della sanzione per le gare dei play off con differimento alla prossima stagione.

Il ricorso merita parziale accoglimento in quanto i fatti accaduti non sono così gravi da dover determinare la sanzione della squalifica del campo di gioco per una gara effettiva da disputarsi in campo neutro a porte chiuse e l'ammenda di € 2.500,00.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 37, comma 7, C.G.S. come sopra proposto dalla S.S.D. Taranto Football Club 1927 di Taranto, modifica la sanzione: aumentando a € 5.000,00 la sanzione pecuniaria e disponendo anziché la sanzione della partita a porte chiuse in campo neutro, la sola chiusura del settore denominato "Curva Nord" dell'impianto "E. Iacovone" di Taranto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO U.S. LAVAGNESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA SEGUITO GARA SESTRI LEVANTE/LAVAGNESE DEL 4.5.2014
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 122 del 5.5.2014)

Con reclamo ritualmente proposto la U.S.D. Lavagnese 1919 ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 122 del 5.5.2014) con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Serie D, seguito gara Sestri Levante/Lavagnese del 4.5.2014, ha irrogato la sanzione disciplinare dell'ammenda di € 800,00 *“per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato all'interno del settore loro riservato 12 fumogeni. Sanzione così determinata in considerazione della idoneità del materiale pirotecnico utilizzato a cagionare danni alla integrità fisica dei presenti”*.

Con i motivi scritti la reclamante, riconoscendo fondata la responsabilità dei propri sostenitori nell'accadimento per cui è ricorso, rimarca il comportamento oltremodo fattivo della società finalizzato ad evitare l'ingresso di detto materiale pirotecnico in campo a fronte, peraltro, - si sostiene in ricorso, dell'insufficienza di Forze dell'Ordine.

Osserva, inoltre, l'inidoneità offensiva dei fumogeni sia per le persone che per il campo di giuoco.

Lamenta, infine, una eccessiva severità del provvedimento impugnato.

Alla seduta del 13.5.2014, tenutasi davanti alla la C.G.F. – III Sezione Giudicante – nessuno è comparso per la reclamante.

Il reclamo è parzialmente accolto come di ragione.

Osserva questa Corte che le condotte sanzionate, pur disciplinarmente rilevanti e reiterate, possono essere valutate con minore gravità in quanto nessun danno hanno causato sia ai calciatori che ai tifosi presenti (lo stesso referto arbitrale evidenzia che le condotte sanzionate non incidono sullo svolgimento della partita).

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. Lavagnese 1919 di Lavagna (Genova), riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante a €500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Pubblicato in Roma il 17 giugno 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete